



Comune di Pordenone

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE
AREE PUBBLICHE**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 23 settembre 2019.

Testo in vigore dal 12.10.2019

Articolo 25 – Manifestazioni ed attività temporanee su aree pubbliche o private	25
Articolo 26 - Disposizioni generali e determinazione delle aree delle fiere di cui alla L.R.29/2005	25
TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO	
Articolo 27 - Controlli	26
Articolo 28 – Decadenza dalla concessione del posteggio, sospensione e divieto di esercizio dell'attività	26
Articolo 29 - Revoca della concessione e inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività	27
Articolo 30 - Sanzioni	28
Articolo 31 – Recidiva	29
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Articolo 32 - Applicazione del Regolamento	30
Articolo 33 - Efficacia della presente regolamentazione.	30
Articolo 34 - Norme di rinvio e transitoria	30
Allegato 1: Area vietata al commercio itinerante su area pubblica	31

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche nel territorio comunale, comprese quelle del demanio fluviale e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
- libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la semplificazione documentale e amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”* e s.m.i.;
- la semplificazione delle procedure di presentazione istanze o SCIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 07/09/2010 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- il principio di certezza dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n.222 del 2016 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*.

3. Il presente Regolamento persegue:

- la qualificazione dei mercati, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitari;
- la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente *“Regolamento COSAP”*.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il sopravvenuto D.to L.vo. 26 marzo 2010, n. 59.

6. Alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento sono mere ripetizioni delle previsioni di legge, ma vengono comunque riportate per completezza degli argomenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità:

- a) su posteggi isolati;
- b) nei mercati;
- c) in fiere;
- d) in manifestazioni FIERISTICHE.

Non è considerato commercio sulle aree pubbliche l'esposizione di merce effettuata dagli esercizi commerciali di rivendita fiori e piante o ortofrutta, immediatamente all'esterno dei locali su suolo pubblico o privato. L'esposizione e la vendita da parte di attività commerciali nelle immediate vicinanze dei propri locali è consentita nell'ambito di manifestazioni, qualora previsto.

La mera esposizione di merce o prodotti vari effettuata sulle aree pubbliche, senza la correlata attività di vendita, è considerata comunque attività di commercio su aree pubbliche e conseguentemente soggiace alle relative norme, così come le attività informative di servizi vari quali ad esempio servizi finanziari, bancari o assicurativi. Tali attività sono ammesse nell'ambito di manifestazioni, qualora previste.

- **COMMERCIO AL DETTAGLIO:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; il commercio al dettaglio può avere ad oggetto la vendita di generi alimentari e la vendita di generi non alimentari. L'allestimento di vetrine con merci varie in locali non occupati da attività (senza l'effettuazione dell'attività di vendita in tali locali), non è considerata attività di commercio al dettaglio;

- **VENDITA DI GENERI ALIMENTARI:** la vendita di prodotti destinati alla nutrizione (o settore alimentare) ;

- **VENDITA DI GENERI NON ALIMENTARI:** la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli destinati alla nutrizione (o settore non alimentare);

- **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:** la vendita dei generi alimentari effettuata con il servizio alla clientela e mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature che ne consentono la consumazione sul posto (tipo tavolini e sedie o panchine);

- **SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE:** le tipologie merceologiche interne ai generi;

- **OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE:** il singolo operatore responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

- **IMPRENDITORE AGRICOLO:** si intende colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, come definito dall'art.2135 del Codice Civile e dalle leggi in materia;

- **PREPOSTO:** il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare;

- **SOSTITUZIONE MOMENTANEA:** la sostituzione temporanea del titolare, non superiore complessivamente a 40 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali;

- **AREE PUBBLICHE:** si intendono tutte le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

- **POSTEGGIO ISOLATO**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità collocato fuori dalle aree mercatali, individuato con atto della Giunta Comunale, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **POSTEGGIO DEL MERCATO**: la parte di area pubblica individuata con un numero, dimensioni e prescrizioni da necessari atti di individuazione e/o approvazione dei mercati;
- **POSTEGGIO VACANTE AL MERCATO**: il posteggio non ancora occupato a seguito di concessione o resosi libero a seguito di cessazione attività, di revoca o decadenza concessione;
- **MERCATO**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **PRESENZE IN UN MERCATO**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **FIERA**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; tali fiere sono regolamentate dalla L.R.29/2005 – nel testo del presente Regolamento sono definite “fiere”;
- **MANIFESTAZIONI FIERISTICA DI RILEVANZA COMUNALE**: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Tali fiere ospitano anche operatori non professionali, c.d. artisti/hobbisti. Le fiere locali sono regolamentate dalla L.R.7/2003 e dal Regolamento Comunale sulle fiere - nel testo del presente Regolamento sono definite “FIERE”;
- **MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO**: manifestazione FIERISTICA di rilevanza comunale che si svolge normalmente nella giornata di domenica con cadenza mensile, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- **PRESENZE EFFETTIVE IN UNA FIERA**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- **HOBBIISTA**: gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale che partecipano a FIERE locali o eventi simili fino a un massimo di dodici volte l'anno;
- **MIGLIORIA**: la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio non assegnato all'interno dello stesso mercato;
- **SPUNTA**: operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;
- **SPUNTISTA**: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare nei mercati, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;
- **FARMER MARKETS**: i mercati periodici dei produttori, singoli e associati, in cui vengano venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 17 febbraio 2010 n. 4;

- **ATTIVITÀ STAGIONALE:** l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;
- **ATTIVITÀ DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA:** l'attività commerciale di vendita o di somministrazione disciplinata dalla Legge svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;
- **INQUINAMENTO ACUSTICO:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA):** la segnalazione dell'interessato che viene presentata per avviare l'attività, regolamentata dall'articolo 19 e seguenti della legge n.241/1990. In particolare la SCIA è la segnalazione con la quale l'operatore attesta di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, completa di attestazioni e asseverazioni di rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso dei locali, e acustiche, con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La SCIA può indicare la data di inizio attività che può essere anche contestuale alla presentazione della stessa;
- **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. **“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”**;
- **LEGGE:** la legge regionale n.29 del 05/12/2005 e s.m.i. *“Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”*;
- **DIRETTIVA BOLKESTEIN:** D.lgs 26 marzo 2010 n.59 *“Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*, e s.m.i.;
- **AMMINISTRAZIONE COMUNALE (AC):** il Comune di Pordenone quale ente locale territoriale;
- **AUTORIZZAZIONE:** il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività;
- **AVVISO PUBBLICO O BANDO:** atto del Responsabile competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione.

Articolo 3 – Esercizio dell'attività – Requisiti di accesso

1. Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle leggi vigenti, e svolga l'attività in conformità alla LEGGE e al presente Regolamento, con dei banchi o mezzi che rispettano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti previa presentazione di SCIA o ottenimento dell'autorizzazione nei casi previsti.
3. I requisiti soggettivi, morali e professionali, riguardano il soggetto che intende svolgere l'attività.
4. I requisiti oggettivi riguardano le modalità di svolgimento dell'attività e cioè lo svolgimento dell'attività con dei banchi o mezzi che rispettano le disposizioni e i requisiti di decoro, igienico-sanitari, di sicurezza, infortuni e di impatto acustico, previsti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

5. L'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei generi alimentari. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

6. Se il titolare o il legale rappresentante non sono in possesso dei requisiti professionali possono nominare una persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione alimenti e bevande, in possesso di tali requisiti.

7. Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti. Non sono ammesse sostituzioni momentanee in caso di fiere o mercati straordinari o temporanei.

Articolo 4 - Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

1. Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere svolte:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante,

2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA (in relazione alla quale va acquisito il DURC) al SUAP del Comune sede del posteggio oggetto della concessione, nell'ipotesi di posteggi, ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi della forma itinerante.

3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
- b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di posteggi, gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

4. L'esercizio dell'attività su posteggio comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività itinerante comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.

6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.

7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

8. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, di quelle che regolano l'uso di suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento. Nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato

mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

10. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e dei successivi.

Articolo 5 – Avvio delle attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto alla presentazione della SCIA o comunicazione secondo quanto previsto dal D.to L.vo n.222/2016 nel Comune ove si intende avviare l'attività.

2. La SCIA è presentata dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentate della società.

3. Sono soggetti a SCIA i procedimenti relativi a:

- nuova attività commercio itinerante;
- subingresso su posteggio;
- aggiunta di un settore merceologico;
- nomina o variazione preposto;
- modifica legale rappresentante.

4. Sono soggetti a comunicazione:

- sospensione o cessazione dell'attività;
- riapertura dell'attività al termine della sospensione;
- scambio di posteggio nei mercati;
- sostituzione temporanea;
- subingresso senza attivazione (reintestazione);
- modifica dati anagrafici o societari;
- ferie, malattie, gravidanze o altri periodi di assenza motivati, nei mercati;

5. I procedimenti amministrativi di cui alla presente regolamentazione sono regolati dalla legge n.241/1990, dal D.P.R. 160/2010 e dal D.to L.vo n.222/2016, nonché dalle disposizioni assunte dagli uffici preposti.

6. La SCIA deve essere presentata prima o contestualmente all'inizio dell'attività di vendita al SUAP. La SCIA deve contenere tutti i dati nonché essere corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione previsti dalla modulistica pubblicata sul sito del SUAP, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.126 del 30/06/2016. Dev'essere inoltre debitamente sottoscritta, in conformità alle disposizioni di legge, a pena di irricevibilità.

7. Il SUAP, ricevute le SCIA, ne controlla la regolarità formale e la completezza documentale.

8. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il SUAP invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione. In tal caso il segnalante deve inoltrare la documentazione mancante e regolarizzare la SCIA entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazioni. Scaduto tale termine si procede all'archiviazione della SCIA, senza ulteriori comunicazioni

9. Il termine di 60 (sessanta) giorni per le eventuali verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di SCIA inizierà a decorrere dal ricevimento della stessa completa e regolare.

10. Nel caso in cui la SCIA venga assoggettata a verifica istruttoria delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, i pareri richiesti agli uffici comunali (edilizia privata, polizia locale, ecc.) devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta, così come previsto dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso. Scaduto tale termine il parere si intende favorevole.

Articolo 6 - Domanda

1. E' soggetto a domanda:

- l' autorizzazione su posteggio (e la relativa concessione di posteggio) in sede di prima assegnazione;
- l'autorizzazione per le fiere anche straordinarie;
- l'autorizzazione alla vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio.

2. La domanda deve essere presentata sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio SUAP del Comune di Pordenone e con le modalità previste dal bando di pubblico concorso emanato dal Responsabile competente per materia.

3. Il Bando per l'assegnazione dei posteggi stabilisce anche i casi di inefficacia/nullità delle domande.

4. Il responsabile del procedimento, ricevute le istanze, ne controlla la regolarità formale e la completezza. Con separati atti viene approvata la graduatoria che assegna i posteggi e vengono rilasciate le relative autorizzazioni.

Articolo 7 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Deve intendersi per trasferimento/cessione d'azienda, ai fini del subingresso previsto dal presente articolo, il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Deve trattarsi di un insieme organicamente finalizzato all'origine all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione della stessa, specificamente individuata mediante identificazione dell'attività svolta.

3. Affinché l'istituto del subingresso si configuri come tale, il passaggio da un soggetto all'altro, in gestione o in proprietà, della medesima azienda, deve riferirsi al medesimo settore merceologico, senza modificazioni di sorta.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda, autorizzata al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, comporta anche il trasferimento del posteggio. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico.

5. Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.

6. Sono vietati i trasferimenti dell'attività di un unico settore merceologico, qualora l'azienda sia costituita da più settori merceologici, nonché il cambio di destinazione del posteggio, qualora vincolato.

TITOLO II – COMMERCIO SU POSTEGGIO

Articolo 8 - Disposizioni generali relative ai mercati

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce anche l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
2. L'AC può vietare o sottoporre l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone, possono essere previste restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.
3. I titolari di posteggi ubicati in mercati di cui al comma precedente, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.
4. L'AC può stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che non possono essere stabilite limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
5. Le aree relative ai mercati possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.
6. L'istituzione di nuovi mercati è approvata dal Consiglio Comunale che approva anche la planimetria generale del mercato individuando l'area interessata.
7. I mercati sperimentali vengono istituiti per massimo due anni dalla Giunta Comunale. Nei mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi è limitata al periodo in relazione al quale il mercato è istituito. Si richiamano in ogni caso le norme della LEGGE (art.48 comma 14).
8. L'istituzione a titolo definitivo dei mercati sperimentali avviene con Delibera di Consiglio Comunale.
9. E' di competenza della Giunta Comunale l'approvazione della planimetria dettagliata con l'individuazione dei singoli posteggi, le loro dimensioni e la merceologia dei singoli posteggi, le modalità di assegnazione dei posteggi, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.
10. La distribuzione delle tipologie merceologiche dei posteggi è deliberata dalla Giunta Comunale, che può decidere anche secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.
11. Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, la Giunta Comunale può prevedere, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle

tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che non alimentare, ovvero può istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari. Tali disposizioni non si applicano ai mercati temporanei o sperimentali.

12. Le aree pubbliche in cui si svolgono, anche non quotidianamente, i mercati o in cui sono possibili i posteggi per la vendita/somministrazione di prodotti alimentari devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere destinate esclusivamente a tale funzione per tutta la durata del mercato (es. non in aree destinate contemporaneamente a parcheggi);
- b) disporre di una pavimentazione che consenta un adeguato deflusso delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti in apposite caditoie collegate alla fognatura;
- c) essere dotate di un congruo numero di punti di erogazione di acqua potabile, di energia elettrica a servizio dei banchi di gastronomia, e di contenitori porta rifiuti. Tale disposizione non si applica ai mercati del mercoledì e sabato, esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento;
- d) essere sottoposte, dopo la chiusura del mercato ad una adeguata pulizia, alla rimozione di tutto il materiale di rifiuto, ed alla disinfezione dei servizi igienici se presenti.

13. Le attività di produzione, preparazione di cibi cotti e crudi e somministrazione o vendita di alimenti e bevande non potranno essere ubicate in posteggi non rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa di settore.

14. Il Comune è tenuto, per quanto di competenza, ad assicurare la funzionalità degli impianti, degli spazi comuni e dei relativi servizi, nonché la pulizia generale dell'area e la rimozione dei rifiuti. A tal fine assegna i posteggi in base all'esigenza che i banchi di vendita di prodotti alimentari deperibili e sfusi siano il più possibile in zone ombreggiate, vicine ai punti di allaccio, agli impianti elettrici, alla rete idrica e allo scarico in fognatura.

15. All'interno delle aree mercatali, è ammesso l'ingresso degli operatori titolari dei posteggi e degli operatori spuntisti assegnatari di posteggio temporaneo. Non sono ammesse all'interno delle aree mercatali altre tipologie di attività economiche, neppure di mera esposizione delle merci e prodotti.

16. Nelle aree dei due mercati del mercoledì e sabato, nell'area riservata ai produttori agricoli sono ammessi solo tali tipologie di imprenditori, viceversa nella restante parte del mercato riservata ai commercianti, non sono ammessi i produttori agricoli.

Articolo 9 - Tipologie di mercati e dei posteggi

1. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, in un giorno della settimana fissato dalla Giunta Comunale.

2. Esso può essere definito:

- *in relazione ai prodotti venduti:*

a) *ordinario*: quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;

b) *a merceologia esclusiva*: quando tutti i posteggi, ovvero almeno il 60% degli stessi, sono organizzati:

- per il medesimo settore merceologico;
- per specializzazioni merceologiche;
- per settori e specializzazioni merceologiche.

c) *misto*: quando per la maggioranza dei posteggi non vi è alcuna limitazione merceologica, salvo per alcuni posteggi vincolati (pesce, gastronomia, ecc.)

- *in relazione alla periodicità:*

- a) *annuale*: quando la validità dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
- b) *stagionale*: quando la validità dei posteggi del mercato si limita all'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio;
- c) *stabile*: quello tenuto in una sede propria, per almeno 5 giorni alla settimana;
- d) *straordinario*: quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
- e) *sperimentale*: quando il mercato risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore.

3. Le tipologie di settore dei posteggi per i mercati comunali sono le seguenti:

- generi alimentari (formaggi, salumi, frutta, verdura, bevande, dolci, pasticceria, ecc.);
- generi alimentari con somministrazione di alimenti e bevande;
- generi non alimentari (i prodotti dell'abbigliamento, le pelletterie e le calzature, ecc.);

4. Per i posteggi a merceologia esclusiva il rilascio di nuove autorizzazioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento del settore e/o delle specializzazioni merceologiche previste.

5. Con il presente Regolamento si confermano i due mercati che si svolgono nelle giornate del mercoledì e del sabato, per almeno 50 volte l'anno ciascuno. Nel caso in cui si dovesse scendere al di sotto di tale soglia per ragioni indipendenti dalla volontà dell'AC, nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC medesima.

Articolo 10 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi

1. Istituito un nuovo mercato o individuati i posteggi vacanti nei mercati esistenti, l'ufficio competente rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di pubblico concorso, che stabilisce criteri, modalità, termini, requisiti e priorità per l'assegnazione di dette autorizzazioni. In linea di principio verranno seguiti i criteri prioritari previsti dalla legge. Comunque possono essere stabiliti criteri che riqualificano l'istituzione dei mercati, ampliano e differenziano l'offerta merceologica al fine di fornire al consumatore ampia possibilità di scelta tra tutti i settori.

2. Il rilascio della concessione e della relativa autorizzazione avviene sulla base delle seguenti priorità (alcuni utilizzabili solo in caso di assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti):

- commercializzazione di prodotti tipici locali e del made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
- trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato (miglioria);
- maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;
- anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
- ulteriori criteri fissati dalla Giunta Comunale (ad esempio vendita di prodotti innovativi o età inferiore ai 29 anni dell'operatore o altro ancora).

3. In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

- assenza, in capo all'operatore della titolarità di altre autorizzazioni per le aree mercatali rilasciate dal Comune di Pordenone, al fine di consentire l'ingresso di nuovi operatori nei mercati cittadini;
- ulteriori criteri fissati dalla Giunta Comunale.

4. I criteri per l'assegnazione dei posteggi sono fissati dalla Giunta Comunale.

5. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

6. Il suap tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio. La polizia locale mensilmente trasmette al suap la graduatoria aggiornata degli operatori spuntisti.

7. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.

Articolo 11 – Spostamento temporaneo o definitivo dei mercati o di alcune parti dei mercati – soppressione dei mercati

1. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire in via provvisoria o definitiva.

2. Per motivi derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali, per altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone, il Responsabile competente per materia può temporaneamente spostare i mercati o zone dei mercati, o sospenderne l'esercizio. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC in tali occasioni. Gli atti amministrativi sono emessi dall'ufficio suap, che ne dispone di norma e ad eccezione dei casi previsti al comma 5. La nuova dislocazione in considerazione dei luoghi e delle dimensioni dei posteggi occupati. Il controllo degli stessi è effettuato da personale della Polizia Locale.

3. Lo spostamento temporaneo di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire anche su richiesta motivata presentata da almeno i due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata.

4. Lo spostamento di sede in via definitiva può essere disposto, con provvedimento motivato da fatti e situazioni oggettive successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione, per motivi di interesse pubblico generale.

5. Salvo casi di spostamenti urgenti e imprevedibili, motivati da ragioni di sicurezza e ordine pubblico e calamità naturali, lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato o l'annullamento di una giornata di mercato viene disposto previa comunicazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche, oltre agli operatori mercatali direttamente interessati.

6. La soppressione dei mercati esistenti può essere disposta con motivato provvedimento esclusivamente nei seguenti casi:

- mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
- revoca della concessione dell'istituto mercato qualora i 2/3 dei titolari di posteggio siano assenti in misura uguale o superiore a 4 mesi, senza oneri per il Comune nei confronti dei rimanenti operatori.

Articolo 12 - Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono titolari, nel caso di trasferimento anche definitivo del mercato in altra sede. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria.
2. Si procede alla riassegnazione dei posteggi per i soli operatori della zona trasferita, nel caso di trasferimento anche definitivo di zone del mercato in altra sede.
3. L'individuazione dell'area ove trasferire definitivamente il mercato è disposta con delibera di Consiglio Comunale. La Giunta Comunale definisce i criteri di riorganizzazione del mercato stesso.
4. La riassegnazione dei posteggi viene effettuata in base alla graduatoria predisposta dagli uffici, o con altre modalità in accordo con gli operatori interessati

Articolo 13 – Migliorie o scambi di posteggio

1. Gli operatori titolari di posteggi nei mercati possono richiedere miglioria chiedendo l'assegnazione di un altro posteggio disponibile più consono alle loro esigenze o un aumento delle dimensioni del posteggio assegnato. L'assegnazione di tali posteggi a titolo definitivo viene effettuata secondo l'ordine delle domande pervenute.
2. Gli operatori titolari di posteggi nei mercati possono effettuare lo scambio dei rispettivi posteggi, senza modificarne le dimensioni originarie, previa SCIA all'ufficio preposto. Per i posteggi a merceologia vincolata non è ammesso lo scambio posteggio se non tra operatori che rispettano la merceologia vincolata.

Articolo 14 - Orari dei mercati

1. Gli orari relativi all'attività di vendita nei mercati sono stabiliti dal Sindaco.
2. Le operazioni di carico e scarico avvengono nell'ora antecedente l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di vendita e terminano nell'ora successiva all'orario previsto per la chiusura delle operazioni di vendita.
3. Il Sindaco o il Responsabile competente, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.
4. L'orario di vendita è comunque il medesimo per tutti gli operatori di uno stesso mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
5. Per i mercati effettuati in occasioni straordinarie, l'orario viene stabilito nel rispettivo atto di autorizzazione.

Articolo 15 – Autorizzazione e concessione di un posteggio

1. La concessione del posteggio nei mercati di cui agli articoli precedenti è rilasciata in base ai criteri di cui all'articolo 10, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni o data diversa determinata dalla legge. Può essere rinnovata nel rispetto delle prescrizioni determinate dalla legge e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, sugli infortuni e sull'acustica, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.
3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione del posteggio assegnato e le sue dimensioni, e non

può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

4. L'autorizzazione contiene l'accettazione da parte del concessionario degli obblighi e norme previsti dal presente Regolamento, dalle norme di carattere igienico-sanitario e dalle norme in generale, nonché dalle eventuali prescrizioni o limitazioni particolari che vengono previste per motivi di pubblico interesse.

5. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e relativa concessione possono essere unificati in un unico provvedimento amministrativo. La validità dell'una è condizione per la validità dell'altro.

6. La concessione di posteggio all'interno dei mercati ha la durata stabilita nell'atto stesso.

7. Nei mercati, l'autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno di mercato. Ogni posteggio va quindi gestito in autonomia e non è ammesso l'unione di posteggi limitrofi e la gestione unitaria di più posteggi. Per gestione autonoma si intende che ogni posteggio ha attrezzature e personale dedicato, merci e gestione fiscale distinti, ecc.

8. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Articolo 16 - Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Per il buon funzionamento dei mercati e delle fiere, i titolari di posteggio e gli altri operatori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni (che si applicano anche al commercio in forma itinerante, per quanto compatibili):

a) a richiesta degli organi di vigilanza esibire i documenti autorizzativi in originale o ricevuta di presentazione della SCIA. La mancata esibizione di detta documentazione è punita ai sensi del presente Regolamento e comporta l'immediato allontanamento dell'operatore dall'area di mercato, fatta eccezione nei casi di smarrimento o furto della licenza o ricevuta della presentazione della SCIA (previa dimostrazione tramite esibizione agli organi di controllo di regolare denuncia all'autorità di Polizia);

b) indicare il prezzo di vendita della merce esposta nei banchi, ai sensi della L.R.29/2005.

c) rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;

d) utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali.

e) a difesa delle pavimentazioni delle aree pubbliche occupate è fatto assoluto divieto di utilizzare picchetti o comunque forare la pavimentazione per ancorare le strutture o utilizzare spray per delimitare i posteggi. E' fatto obbligo di proteggere la pavimentazione in pietra o porfido (diversa dall'asfalto) con un foglio impermeabile ignifugo e pannelli assorbenti o materiale simile, atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante, da posizionare sotto i mezzi o sotto attrezzature che possono avere perdite.

f) i banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che tecniche idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Deve inoltre essere coperta, sufficientemente ampia e ben ventilata con una altezza interna utile di almeno 2.20 metri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofruttili freschi;

- g) l'installazione delle attrezzature di vendita deve assicurare la stabilità delle strutture stesse. Le strutture devono essere idoneamente trattenute al fine di evitarne l'accidentale caduta, rovesciamento o ribaltamento alcuno, anche con condizioni atmosferiche avverse;
- h) l'operatore non può spostarsi dal posteggio assegnato in altra area. Deve occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previa comunicazione al personale della polizia locale;
- i) utilizzare esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici;
- l) essere dotati di un estintore portatile di idonea capacità estinguente non inferiore a 34° 144B C.
- m) rispettare le dimensioni del posteggio assegnato: non occupare suolo pubblico oltre la superficie assegnata poiché si ravviserebbe un'occupazione abusiva sanzionabile ai sensi di legge. Anche le coperture dei posteggi (teloni, ombrelloni, ecc.) devono rispettare le dimensioni del posteggio. La merce appesa ai tendaggi/coperture deve essere arretrata almeno 50 cm dal limite frontale della propria area di occupazione (si intende per limite frontale il lato del posteggio che fronteggia il passaggio delle persone/passanti). L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, non deve in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio. E' ammesso appendere tende per riparare la merce esposta dal sole o dalla pioggia, senza costituire pericolo o molestia, nei tre lati del posteggio che non fronteggiano il passaggio delle persone/passanti, se i due operatori limitrofi sono d'accordo;
- n) l'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di 2.20 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita;
- o) fermo restando quanto stabilito dall'art.5 dell'Ordinanza del ministro della salute del 03.04.2002 in merito alle caratteristiche dei banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari, il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 60 cm dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra;
- p) la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in concessione di suolo pubblico;
- q) esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano, dove è espressamente vietato o nel caso di veicoli > 35 quintali o altre situazioni autorizzate di deroga, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, fuori dalle aree mercatali, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale;
- r) alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- s) non utilizzare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico;
- t) il commercio su aree pubbliche di animali può avvenire nel rispetto dello specifico regolamento comunale a tutela degli animali e non può comunque essere esercitato nello

stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari, o in posteggi limitrofi a questi;

u) nei posteggi istituiti a merceologia esclusiva è vietata la vendita dei prodotti diversi da quanto previsto per quel posteggio.

2. Nelle aree adibite a mercato, agli operatori titolari di posteggio e eventuali altri operatori è fatto assoluto divieto di:

- a) consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
- b) dividere il proprio posteggio con altri operatori mercatali, neppure provvisoriamente;
- c) danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- d) installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
- e) esercitare l'attività senza il rispetto delle prescrizioni previste alla fine del presente articolo per gli ambulanti che utilizzano impianti per la cottura a gas o elettricità per produrre calore;
- f) lasciare animali liberi;
- g) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- h) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- i) svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
- l) usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
- m) vendere con «merce a braccio»;
- n) fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
- o) infastidire le persone con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- p) effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
- q) scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari senza averlo comunicato all'ufficio competente con atto scritto;
- r) vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi (fatto salvo quanto previsto dall'art.6 comma 1 ultimo punto);
- s) vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.;

In deroga a quanto previsto dal presente punto s), è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

3. Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, ecc.), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento 852/2004. In particolare quanto previsto al capitolo 3° dell'Allegato 2 (*“Requisiti applicabili alle strutture mobili e temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati) - ai locali utilizzati*

principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati, e ai distributori automatici)".

4. Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.

5. I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, altri materiali...) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso vano del mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.

6. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, ecc.) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti (regolamento 1774/2002 CE, D.to L.vo 152/2006 e s.m.e i.): pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltirli in modo autonomo.

7. Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNI-CIG.

In ogni caso vanno rispettate le *"Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche in presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi"* prot.3794 del 12/03/2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

8. Gli operatori che intendono utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 7., devono munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia; a tal fine la dichiarazione deve essere resa in conformità al modello che verrà reso disponibile dal SUAP. Inoltre gli operatori devono munirsi di idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall'uso di tali apparecchiature. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione e copertura assicurativa, in corso di validità, ed esibirle all'organo di controllo qualora richiesto nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere e di ogni altra manifestazione o evento, compreso il caso di commercio in forma itinerante. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.

9. L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Comunque se il generatore produce visibilmente fumo e rumore fastidioso deve essere immediatamente spento.

Articolo 17 – Norme di decoro dei mercati

1. I titolari dei posteggi nei mercati o gli spuntisti devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; in ogni caso i posteggi non devono sembrare in stato di abbandono o confusione: vanno gestiti in modalità ordinata e di pulizia.

2. E' vietata l'esposizione della merce alla rinfusa: i capi di abbigliamento, le calzature, l'oggettistica varia e in genere, devono essere piegati e collocati in maniera ordinata. Non sono ammesse esposizioni con vestiti non piegati e non disposti secondo un ordine o un assetto conveniente, ovvero merce gettata alla rinfusa.

3. La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in concessione di suolo pubblico.

4. I banchi o le strutture di vendita appoggiati al suolo devono essere coperti da teli/tendaggi che li rivestono e che li coprono fino ad almeno 15 cm dal suolo. Gli stessi devono essere di colore tenue, pastello o bianco e mantenuti puliti e decorosi.
5. Le tende, le coperture aeree dei banchi le strutture di vendita in generale devono essere di adeguata fattura, mantenute in ottimo stato di manutenzione, efficienza e decoro.
6. I corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura.
7. Gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all'interno dell'automezzo e/o el banco di vendita in modo da non essere visibili dall'esterno. Non sono ammessi altri veicoli oltre al mezzo utilizzato per la vendita all'interno dell'area assegnata ad ogni singolo operatore o immediatamente limitrofa.
8. Le attrezzature utilizzate dagli operatori devono rimanere all'interno della superficie autorizzata, anche per i tendaggi di copertura - le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa. L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata.
9. E' vietata la vendita di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature usati.

Articolo 18 – Anticipazione, posticipazione o annullamento giornata di mercato. Calendario annuale dei mercati

1. La giornata di effettuazione di un mercato può essere anticipata, posticipata o annullata, senza oneri per l'AC, quando coincide con giorni di festività o prefestività, per motivi derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali, per altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC in tali occasioni.
2. Ogni anno solare, per i singoli mercati, viene fissato il calendario delle giornate che sono anticipate o posticipate o annullate. Il calendario viene condiviso con le associazioni di categoria.

Articolo 19 - Gestione delle presenze degli operatori

1. La polizia locale raccoglie le presenze degli operatori titolari di posteggio, al fine di assegnare i posteggi liberi agli operatori non titolari di posteggio che si presentano per effettuare la spunta.
2. I posteggi lasciati liberi dai rispettivi titolari vengono assegnati agli *spuntisti* in base alla graduatoria delle presenze.
3. La graduatoria delle presenze è elaborata dagli operatori della polizia locale, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera.
4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del collaboratore familiare, del preposto, del dipendente, del lavoratore occasionale, dell'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.
5. L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo entro l'orario di vendita stabilito per il mercato in questione o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato senza giustificato motivo e mancato avviso alla polizia locale, o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
6. Le assenze dei titolari di posteggio determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali sempreché gli stessi eventi abbiano determinato l'assenza, o la mancata apertura dell'attività di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

7. I periodi di assenza motivati da malattia, infortunio, gravidanza-puerperio e assistenza al figlio malato di età inferiore a tre anni, l'assistenza a familiari riconosciuti in condizioni di handicap grave ex L.104/1992, trattamenti riabilitativi o ferie, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati, con le seguenti modalità:

- per motivi di salute o assimilati con certificazione sanitaria o autocertificazione per permessi di cui alla L.104/1992 o altri permessi assistenza figli;
- ferie: comunicazione scritta almeno 5 giorni prima e nella misura massima di sei settimane solari/anno.

8. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.

9. Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al presente articolo, e fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza (sempre che siano debitamente giustificati), non ha diritto al rimborso della tassa di occupazione.

Articolo 20 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

2. La polizia locale provvede alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata, alle ore 8.00.

3. La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non fossero presenti e che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.

4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare è effettuata privilegiando:

- gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempre riferibili ad un'unica autorizzazione;
- in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione, presentata dall'operatore interessato;
- in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

5. In ogni caso, anche gli operatori *spuntisti* devono rispettare le norme di decoro dell'articolo 17, nonché le altre norme di carattere generale dell'articolo 16.

6. L'assegnazione del posteggio in spunta comporta il pagamento della COSAP convenzionalmente corrispondente ad un posteggio delle dimensioni 8 x 5 m (pari a 40 m²). Il pagamento deve essere eseguito nella stessa giornata, con le modalità decise dall'ufficio competente.

7. Per il riconoscimento della presenza e relativo aggiornamento della graduatoria, è necessario che l'attività di vendita avvenga almeno sino alle ore 12.00, salvo i casi di forza maggiore di cui all'art. 16 comma 1 lett.h).

8. I posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al presente articolo. I posteggi destinati a merceologia esclusiva quali pesce o gastronomia, in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta, possono essere assegnati ad altri operatori.

9. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure: il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore

familiare, il preposto, il dipendente, il lavoratore occasionale, l'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

10. La polizia locale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolare a partecipare.

11. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per un anno solare comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza, sempre che siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, con comunicazione al SUAP.

12. La graduatoria è pubblica e consultabile presso il Comando di polizia locale, nei giorni ed orario di apertura al pubblico.

13. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere assegnati in spunta solo a tale categoria di imprenditori, con le medesime regole di cui ai commi precedenti.

Articolo 21 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli – Esercizio dell'attività

1. Per l'istituzione di nuovi mercati, anche temporanei o sperimentali o in altre forme previste dal presente Regolamento, l'AC può riservare delle aree da destinare ai produttori agricoli. In tali aree sono individuati i singoli posteggi annuali o stagionali, che verranno assegnati agli imprenditori agricoli tramite bando.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, viene effettuata con bando pubblico fino al completamento delle aree destinate a tale tipo di attività, sulla base dei seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato, purché rilevate o documentabili dall'interessato;
- maggiore anzianità di attività dell'operatore, intesa come ininterrotta abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- ulteriori criteri fissati dalla Giunta Comunale (ad esempio vendita di prodotti innovativi o età inferiore ai 29 anni dell'operatore o altro ancora).

3. Sono fatte salve le aree riservate ai produttori agricoli nei mercati cittadini esistenti del mercoledì e sabato, di Piazzetta del Donatore e Piazzale Ospedale Vecchio

4. Eventuali posteggi non occupati nei 30 minuti antecedenti l'inizio delle operazioni di vendita all'interno delle aree riservate agli imprenditori agricoli possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.

5. Qualora non vi fossero presenti operatori già inseriti in spunta, l'assegnazione temporanea del posteggio per la giornata viene fatta all'imprenditore agricolo che dimostra la maggiore anzianità di attività di vendita.

6. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.

7. Gli obblighi e i divieti previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, per quanto compatibili.

8. Gli imprenditori agricoli devono indicare il prezzo di vendita della merce esposta nei banchi e indicare al pubblico in modo chiaro e leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri.

Articolo 22 – Circolazione e sosta e veicolare nelle aree di mercato

1. Durante lo svolgimento dei due mercati del mercoledì e sabato per motivi di sicurezza, di norma è vietato nell'area mercatale il transito dalle ore 8:30 alle ore 13:30 di tutti i veicoli diversi dalle biciclette. Sono esclusi da tale divieto i mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine. Diversi orari possono essere disposti con ordinanza Sindacale.
2. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate.
3. Nelle aree di mercato i velocipedi vanno condotti a mano.
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che previa comunicazione alla polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
5. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.
6. Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta ed ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e la rimozione forzata dei veicoli.

TITOLO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 23 - Commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante

1. L'attività in forma itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento o da successivi atti emessi.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Ai sensi dell'art. 43 della L.R.29/2005, è vietato l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche itinerante nelle seguenti aree:
 - aree dedicate ai mercati per ragioni di sicurezza;
 - area compresa nella zona storica della città (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 8), a tutela dell'ambiente storico e paesaggistico del centro storico (individuato dalle zone "AS-Di pregio Storico Ambientale" e "AP-Centro Storico Primario" del vigente Piano Regolatore Generale Comunale e dalle aree di Piazza XX Settembre e Via Cesare Battisti); la delimitazione dell'area vietata al commercio itinerante sulle aree pubbliche è evidenziata nell'allegato 1 al presente regolamento;
 - aree dedicate a manifestazioni organizzate sia dall'AC Comunale sia da associazioni e patrociniate dall'AC, se non espressamente previsto;
 - nelle stazioni senza permesso dell'ente proprietario o gestore.
5. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con Delibera di Giunta Comunale, a salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, o per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
6. In occasione di particolari manifestazioni, l'AC può concedere o vietare l'esercizio del commercio su area pubblica nelle aree dedicate alla manifestazione o limitrofe.
7. E' consentito lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella zona a traffico limitato per la vendita di prodotti quali caldarroste o palloncini, zucchero filato o prodotti simili per il consumo da passeggio, esclusivamente con mezzi non targati o altre strutture ingombranti, comunque per una superficie massima di 2,50 m² sia di suolo che di soprassuolo, nel rispetto del Codice della Strada e senza creare intralcio alla circolazione o creare altri disturbi.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Articolo 24 - Orari del commercio in forma itinerante

1. Chi esercita il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante nonché i produttori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del D.to Lvo n.228/2001, può sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore e, comunque per un massimo sei ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
Le soste sono consentite solo in punti che distino tra loro di almeno 500 m.
2. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

TITOLO IV – MANIFESTAZIONI E FIERE

Articolo 25 – Manifestazioni ed attività temporanee su aree pubbliche o private

1. Il presente articolo regola sotto il profilo “commerciale” le manifestazioni e gli eventi che si svolgono in città, quali ad esempio:

- le sagre o feste di quartiere o feste patronali - qualificabili come riunioni straordinarie di persone (non qualificabili come le fiere o FIERE);
- i concerti presso strutture o all'aperto (riunioni straordinarie di persone);
- le manifestazioni promosse in città sia dal Comune che da altri Enti o Associazioni, compresi i mercatini (qualificabili come FIERE ai sensi della L.R. 7/2003);
- ogni altra manifestazione/evento non classificabile quale mercato o FIERA.

2. Tali “eventi” possono svolgersi sia su area privata che su area pubblica, e possono comprendere anche la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Per le manifestazioni qualificabili come FIERE ai sensi della L.R.7/2003, deve essere presentata la SCIA prima dello svolgersi dell'evento.

4. Se durante le manifestazioni di cui al punto 1) viene svolta attività di vendita o somministrazione alimenti e bevande, prima dello svolgersi dell'evento il promotore o ente organizzatore deve presentare SCIA all'ufficio competente, su apposita modulistica predisposta. Se l'organizzatore/promotore è l'AC sono sufficienti gli atti emessi per tali manifestazioni. L'attività di vendita temporanea non può avere durata superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare.

5. In occasione di manifestazioni organizzate dall'AC possono essere previste aree dedicate alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso la Giunta Comunale può determinare specifici prodotti da ammettere e i criteri relativi per l'assegnazione delle aree. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico viene rilasciata in conformità ai criteri individuati dalla Giunta stessa e nei limiti degli spazi disponibili individuati.

Articolo 26 - Disposizioni generali e determinazione delle aree delle fiere di cui alla L.R.29/2005

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento delle fiere (di cui alla L.R.29/2005 art.50 e successivi), nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.

2. L'istituzione di una fiera, anche straordinaria, è approvata con delibera di Giunta Comunale, che stabilisce anche il numero dei posteggi e la tipologia.

3. La partecipazione alle fiere è riservata ai titolari di autorizzazione o SCIA al commercio sulle aree pubbliche ed è subordinata all'ottenimento di un posteggio temporaneo nell'area della fiera.

4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del preposto, in ogni caso munito di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. Il preposto deve provare il suo stato con la consegna dell'atto di nomina da parte del titolare.

5. L'assegnazione dei posteggi nelle aree delle fiere avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

- per le fiere che hanno cadenza annuale: maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio. Se il numero delle presenze effettive in fiera non è documentato, si tiene conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

- titolarità dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

6. In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

- anzianità di iscrizione al Registro Imprese;

7. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

8. La concessione del posteggio temporaneo viene effettuata sulla base della graduatoria predisposta secondo i criteri previsti dal punto precedente.

9. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi é pubblicata all'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.

10. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze é attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

11. La concessione del posteggio, di validità quinquennale e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al punto precedente. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.

12. Si applicano integralmente ai posteggi nelle fiere le disposizioni previste dall'articolo 19.

13. E' consentita la somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

14. Per le fiere che hanno carattere straordinario, istituite solo per occasioni o manifestazioni particolari, i criteri di assegnazione dei posteggi, gli orari e qualsiasi norma che regola lo svolgimento di tali fiere, sono fissati dalla delibera di Giunta che le istituisce.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 27 - Controlli

1. La sorveglianza dei mercati e delle fiere è affidata al Comando di polizia locale e può essere anche affidata con specifico incarico a personale esterno qualificato.

2. A disposizione del pubblico, presso il SUAP, viene conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili. Le planimetrie dei mercati sono pubblicate anche sul sito del Comune.

3. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico - sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento ed eventualmente da personale esterno di cui al precedente comma 1 ed in genere dagli organi di polizia.

Articolo 28 – Decadenza dalla concessione del posteggio, sospensione e divieto di esercizio dell'attività

1. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio in caso di:

- a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge o norme di restrizioni poste a salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

c) qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (corrispondente a 17 giornate di mercato), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità o ferie. Le assenze per ferie si considerano per massimo sei settimane solari. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

2. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei punti precedenti è divenuto esecutivo.

3. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti.

4. L'autorizzazione viene sospesa nei seguenti casi:

- inosservanza, sia normativa che gestionale, di norme del presente Regolamento;
- in caso di recidiva anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Le fattispecie considerate sono le seguenti:

- inosservanza delle dimensioni del posteggio, espresse nel dettaglio di lunghezza e profondità, riportate nell'atto autorizzativo;
- diversa ubicazione dell'attività rispetto al posteggio assegnato;
- invasione del posteggio di un altro operatore anche con il consenso dello stesso o assenza dello stesso;
- nel caso in cui la merce non sia arretrata almeno 50 cm dal limite frontale della propria area di occupazione (si intende per limite frontale il lato del posteggio che fronteggia il passaggio delle persone/passanti);
- gestione unitaria di posteggi limitrofi nei mercati.

5. In caso di recidiva delle casistiche suindicate la sospensione conseguente si applica fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi (per giorno lavorativo si intende ogni giorno di esercizio dell'attività sul posteggio nel territorio comunale).

6. E' disposto il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalla L.R. n.29/2005:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti soggettivi;
- b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività;
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio;
- d) nel caso in cui l'attività itinerante venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Articolo 29 - Revoca della concessione e inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività

1. La concessione è revocata, e la segnalazione certificata di inizio di attività perde efficacia, nei casi previsti dalla Legge.

2. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare

l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle previste dal presente Regolamento.

3. L'omesso versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per una sola annualità o parte di essa, comporta la revoca della concessione del posteggio.

4. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui:

- l'operatore in concessione, l'operatore itinerante o suo delegato perda i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio dell'attività commerciale;
- l'operatore non provveda al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP). In tal caso l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca, concedendo all'operatore stesso un termine di giorni trenta dalla notifica, per sanare la situazione ed effettuare il pagamento. L'operatore potrà richiedere all'ufficio competente la rateizzazione del debito (fino ad un massimo di 12 rate). Qualora l'operatore non provveda né al pagamento del debito né alla richiesta di rateizzazione si procederà alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione con posteggio. La revoca sarà effettuata anche qualora l'operatore non provvedesse al pagamento di tre rate, anche non consecutive;
- mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per motivi di comprovata necessità quali: malattia personale, malattia con necessità di assistenza di un parente fino alla terza linea ereditaria, gravidanza e puerperio;
- violazione per inosservanza delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;
- l'operatore titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, decada dalla concessione del posteggio nei casi previsti-

5. Al verificarsi di recidiva delle infrazioni previste per la sospensione, si procede all'avvio del procedimento d'ufficio della revoca dell'autorizzazione.

6. Poiché l'autorizzazione con posteggio è vincolata alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico, l'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche con posteggio è revocata allo scadere della concessione di occupazione di suolo pubblico, se non perviene entro 30 giorni dalla scadenza della concessione la richiesta esplicita di rinnovo della medesima.

Articolo 30 - Sanzioni

1. Ai sensi della Legge è punito con una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

- senza la prescritta autorizzazione o SCIA;
- senza la prescritta autorizzazione o fuori dall'area prevista dalla stessa, inclusa l'ipotesi di utilizzo di un posteggio diverso da quello assegnato, oppure di un'area non adibita a posteggio;
- in forma itinerante, nelle aree vietate specificate all'articolo 24 del presente Regolamento;
- senza i previsti permessi (permesso dell'ente proprietario o gestore di aeroporti, stazioni e autostrade);
- durante il periodo di sospensione.

2. Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

3. Ai fini di quanto previsto al punto 1:

- a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo in cui è stata ordinata la sospensione;

b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;

4. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

5. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III della Legge è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 euro a € 3.000,00.

6. Le sanzioni per le violazioni della Legge sono applicate in base alle disposizioni della L.R.1 del 17/01/1984 e s.m.i.

7. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, ai sensi del combinato disposto dell'art.7bis del d.to L.vo 267 del 18/08/2000, dell'art.7 della L.R. 4 del 12/02/2003 e del vigente "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali", è punita con una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00.

8. In occasioni di manifestazioni di rilevanza nazionale, la Giunta Comunale può stabilire specifiche sanzioni per il commercio itinerante su area pubblica.

Articolo 31 – Recidiva

1. Le sanzioni di cui alla presente regolamentazione sono applicate in base alle norme di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 "*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali*", e s.m.i..

2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

3. In caso di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività secondo quanto stabilito agli articoli precedente e, qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32 – Applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica anche:

- a) agli industriali e artigiani che intendono esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
- b) ai soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.

2. Il presente Regolamento non si applica:

- a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, previste dal presente Regolamento, per quanto compatibili. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

3. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni dei titoli III e VI della LEGGE.

Articolo 33- Efficacia della presente regolamentazione.

1. La presente regolamentazione, elaborata in conformità a quanto prescritto all'art.40 e seguenti della LEGGE, entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. La presente regolamentazione ha validità illimitata e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina, lo svolgimento e l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 20/01/2014.

Articolo 34 - Norme di rinvio e transitoria

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni statali e regionali in materia nonché quelle dei regolamenti e dello Statuto Comunale.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, la presente regolamentazione può essere aggiornata e modificata in ogni tempo secondo le procedure di legge.

3. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e indicazioni procedurali contenuti nella presente regolamentazione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni, al momento dell'applicazione della norma regolamentare.

4. La disposizione prevista al punto 1. dell'art.22 circa il divieto di transito durante gli orari di mercato, si applica a partire dalla data di spostamento del mercato che verrà effettuato nel corso del 2019 ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previste nelle aree interessate.

ALLEGATO 1
Area vietata al commercio itinerante
su area pubblica

